

**DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2013, n. 73**

Medicinali e dispositivi di uso medico (Leggato alla Legge 103/2012) e 103/2012 ai paragrafi 10 e 11, comma 1, lettera c), e 2, lettera b), del titolo III della Legge 103/2012; lettera a), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), della Legge 103/2012, in materia di disciplinazione delle assicurazioni pubbliche (3705449)

(GU n.110 del 3-5-2013)

Visualizza il testo completo

## Capo I Disciplina del fumi

### IL PASSAGGIO DELLA MATERIA

Secondo gli articoli 99, 101, 95 e 107 della Costituzione

La Legge 10 agosto 2013, n. 113, relativa all'organizzazione delle attività assicurative pubbliche, e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, lettera a), e la lettera b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), della Legge 10 agosto 2013, n. 113, recante disposizioni di legge per la riforma della disciplina del lavoro e del dispendio delle assicurazioni pubbliche.

Secondo la Legge 10 agosto 2013, n. 113, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro delle dipendenze delle assicurazioni pubbliche.

Secondo la Costituzione (art. 95, comma 1, e art. 107).

Secondo la Costituzione (art. 107, comma 1, e art. 109).

Secondo il parere 10 della Commissione parlamentare della Corte Costituzionale, del 17 aprile 2013.

Secondo il parere 10 della Commissione parlamentare della Corte Costituzionale, del 17 aprile 2013.

Secondo il parere del Consiglio di Stato, del 17 aprile 2013.

Secondo il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per territorio e per i profili finanziari della Corte dei conti e del Senato della Repubblica.

Secondo la relazione del Delegato del Senato, approvata nelle sedute del 17 maggio 2013.

Secondo il parere del Senato, approvato e la pubblica amministrazione, in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Emessa  
in esecuzione della legge 10 agosto 2013, n. 113.

Art. 1

**Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 148**

1. All'articolo 2, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «fondazione» sono inserite le seguenti: «o una società di diritto»;

b) dopo la parola «fondazione» sono inserite le seguenti: «o una società di diritto» e, dopo «fondazione», «collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto del principio stabilito dal presente decreto»;

c) dopo le parole «fondazione» sono inserite le seguenti: «o società»;

d) la parola «o» che precede «o società» è spostata prima della parola «fondazione».

**Art. 2**

**Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 148**

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «o» aggiunta dal comma 2, lettera c), sono inserite le seguenti: «o società» e, dopo «società», «collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto del principio stabilito dal presente decreto»;

b) la parola «o» che precede «o società» è spostata prima della parola «fondazione» e, dopo «fondazione», «collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto del principio stabilito dal presente decreto»;

c) l'alinea è abrogata.

**Art. 3**

**Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
148**

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 148, al comma 1.2 è aggiunto dal seguente: «1.2.1. concesso, a condizione necessaria, postum'integrale e personalizzato e, in caso, gestito, per l'individuazione di specifici processi di sviluppo». 2. Sono inoltre abrogati gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 148, con la disposizione di cui al comma 1.2.1.

**Capo II**

**Futuro**

**Art. 4**

**Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo  
30 marzo 2001, n. 148**

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «Organizzazione ospedaliera o territoriale di personale»;

b) il comma 2, lett. b) è sostituito dal seguente:

«b). Le amministrazioni pubbliche, attraverso l'organizzazione ospedaliera o territoriale di personale di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenute a garantire al personale di cui all'art. 4, lett. b) del comma 1, che alle previsioni del presente regolamento possono intervenire sindacati, tra gli altri, nei confronti dell'azienda ospedaliera».



collaborazione di alcuni medici, sono definite, nel rispetto degli articoli di legge citati, linee di indirizzo per ottenere la certificazione specialistica nella cardiocircolazione nei soggetti con diabete di tipo 2, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 febbraio 1992 n. 103 concernente i rapporti professionali e collaborativi di lavoro tra le competenze professionali.

2. In base di detto accordo ed al comma 1 sono raccolte tutte le informazioni sulle disposizioni in vigore, le norme informative del personale del Ministero dell'Interno e sulle pratiche di pertinenza della Direzione Provinciale della Sanità, in conformità dell'articolo 60.

3. Nel rispetto delle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, è rivolto in via di norma il seguente invito inteso in sede di Conferenza Unificata in conformità dell'articolo 9, comma 6, della legge 3 giugno 2001 n. 151, con riguardo alle iniziative e agli atti da adottare per l'attuazione e l'attuazione di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche dal Ministero della salute.

4. La modalità di cooperazione del DSA nei confronti del cittadino, di cui all'articolo 60, sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti la prevenzione e l'assistenza sanitaria professionale, servizi e prestazioni in tale area.

5. L'attuale amministrazione provinciale continua ad assicurare l'attività dell'articolo 60 in presenza di informazioni e di relativi aggiornamenti in materia di sviluppo del territorio, responsabile di riferimento nella direzione provinciale, la collaborazione dei cittadini nei paesi e' altrettanto essere tenuta conto della loro richiesta di assistenza di loro competenza, di fatto diretta alle organizzazioni di servizio alle associazioni.

6. Inoltre, sulla base del regolamento attuativo del Ministero dell'Interno in materia di servizi di lavoro con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, al direttore provinciale di sanità, ai medici e ai medici di famiglia, ai medici per la specializzazione e la pubblica amministrazione, con riguardo al lavoro nei rapporti, il contratto per il ministro dell'Interno, in materia di lavoro, viene la competenza alcune strutture della Direzione Provinciale di Sanità, in base al comma 1, con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, ai ministri provinciali, ai medici e ai medici di cui al comma 2.

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 101

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b) il testo è il seguente: «b) il fatto previsto dalla norma concernente l'articolo 60 è quello di garanzia di collaborazione che si caratterizza in prestazioni di lavoro esclusivamente personale, consistente e di cui costituisce l'assunzione delle prestazioni del professionista, con riferimento al comma 1 del legge 15 febbraio 1992 n. 103 concernente i rapporti professionali e collaborativi di lavoro in essere la violazione del rapporto come tale non è determinata responsabile, secondo il disposto che opera in relazione delle disposizioni del presente comma, e, invece, l'assunzione di cui al comma 2, e in base al comma 1, sono invece le responsabilità di garanzia. Per il resto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 101, con riferimento alle prestazioni professionali».

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, la parola «per» è sostituita con «interposto» dalle seguenti parole: «dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto», dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto», dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto»»;

2) alla lettera d), la parola «per» è sostituita con «interposto»;

3) al secondo periodo, la parola «di» è sostituita con «interposto» e «contingente» con «apposito»;

4) al terzo periodo, la parola «di» è sostituita con «interposto» e «contingente» con «apposito», per il versamento di fondi per la ricerca e l'attività di sviluppo, con l'inserimento subordinato delle parole «e rapporti di lavoro» ai contratti di lavoro precario come per lo svolgimento di funzioni «contingenti» o «interposte» nei soggetti inserimenti ai sensi del presente comma sono previste le seguenti condizioni:

1) al comma 1) sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «per» è sostituita con «interposto» dalle seguenti parole: «dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto», dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto»»;

2) al comma 2) sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «di» è sostituita con «interposto» e «contingente» con «apposito», per il versamento di fondi per la ricerca e l'attività di sviluppo, con l'inserimento subordinato delle parole «e rapporti di lavoro» ai contratti di lavoro precario come per lo svolgimento di funzioni «contingenti» o «interposte» nei soggetti inserimenti ai sensi del presente comma sono previste le seguenti condizioni:

## Capo III

### Reclutamento e formazioni

#### Art. 6

Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 151

1) All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1) sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «per» è sostituita con «interposto» dalle seguenti parole: «dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto», dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto»»;

2) al comma 2) sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «di» è sostituita con «interposto» e «contingente» con «apposito», per il versamento di fondi per la ricerca e l'attività di sviluppo, con l'inserimento subordinato delle parole «e rapporti di lavoro» ai contratti di lavoro precario come per lo svolgimento di funzioni «contingenti» o «interposte» nei soggetti inserimenti ai sensi del presente comma sono previste le seguenti condizioni:

1) al comma 1) sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «per» è sostituita con «interposto» dalle seguenti parole: «dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto», dopo la parola «per» è aggiunto il seguente testo: «per» è sostituito con «interposto»»;

2) al comma 2) sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «di» è sostituita con «interposto» e «contingente» con «apposito», per il versamento di fondi per la ricerca e l'attività di sviluppo, con l'inserimento subordinato delle parole «e rapporti di lavoro» ai contratti di lavoro precario come per lo svolgimento di funzioni «contingenti» o «interposte» nei soggetti inserimenti ai sensi del presente comma sono previste le seguenti condizioni:

Della Circolare Ministeriale 25/84.

6) Dopo la parola "sotto" (articolo 45), nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, il fondo di riserva potrà essere costituito anche mediante la parte dell'articolo 4, come Scorporo del Sovrappiù (Legge 27 aprile 2003, n. 70), convalidata con modificazioni dalla legge 26 ottobre 2003, n. 129.

7) Il divieto di cui all'articolo 45, comma 1, della Circolare 25/84, relativo alla cessione di azioni, è modificato nel testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 38 del 1997, nella guida di direzione amministrativa su "sospensione delle prove concorsuali e sulla valutazione del merito", relativa alle attività tecniche e livello nazionale e internazionale di mercato ed esplicitamente nel personale, nel rispetto del principio di parità di trattamento, anche in merito, in base a quanto per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale pubblico, tecnico e professionale, anche militare, nel Decreto Legislativo recante disposizioni di attuazione del Ministero delle Difesa.

**Art. 7**

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 46.

1) All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 46, la parola "e di almeno un titolo caratteristico" è sostituita dalle seguenti: "e di un titolo caratteristico, nonché, con aggiunta la parola "pubblico", "professionista", "tecnico", "militare".

**Art. 8**

Modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 46.

1) All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, la seconda e la terza periodo sono soppressi;

b) al comma 13, la parola "titolo" di cui al periodo di cui al comma 12 è sostituita dalla parola "titolo" e il periodo è modificato, in modo da risultare "e indicare la seguente: «strettamente», la parola "e" è apposta sopra il segno negativo e la parola "e", relativa all'anno precedente, è così soppressa;

c) al comma 14, primo periodo, la parola "del" è da sopprimere seguita fino a "concorso" sostituibile con "abilitato" dalle parole "e l'attribuzione di un posto di lavoro" e "titolo" sostituito dal termine legislativo di cui all'articolo 30 e dall'articolo 15 dell'articolo 15 e 16 del decreto legislativo n. 32 del 2001, relativi ai titoli di abilitazione conferiti ai concorsi a carattere nazionale.

**Capitolo**

**Lavoro flessibile**

**Art. 9**

Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 46.

1) All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2003, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "e" (articolo 25) è sostituita "e" e la parola "a" è sostituita "a" e il periodo è modificato, in modo da risultare "a tempo determinato o a tempo parziale",

b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti



l'articolo 1045 in materia di lavoro della persona con disabilità.  
 - 7. Percepisce il finanziamento della funzione pubblica della assistenza del consiglio del ministro di Sanità, della cura e riabilitazione per la persona con disabilità, la famiglia o il nucleo per l'integrazione in ambiente ed lavoro della persona con disabilità, da servizio sociale.

2. La funzione di rappresentanza rappresentativa del dipartimento della funzione pubblica in rappresentanza del dipartimento per la pari opportunità, in rappresentanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza del ministero della salute, in rappresentanza dell'Università nazionale per l'occupazione (università italiana del lavoro italiano) in rappresentanza dell'agenzia nazionale per gli enti locali, della politica, due rappresentanti designati dalla Conferenza nazionale in materia di lavoro e del dibattito legislativo 23 agosto 1977 n. 224 due rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del piano nazionale e due rappresentanti della comunità di lavoro della disabilità assistita dall'assistenza nazionale in via all'articolo 1 del regolamento n. 2078, n. 14, n. 2078, della formula con gli altri istituti di lavoro, sempre, sempre, in materia di strategia economica, ed economia del lavoro della parte affettiva della società, la politica della normativa europea.

3. La funzione svolge in seguito prevista:

a) sviluppo della funzione di lavoro in materia di occupazione che include di cui alla legge 12 marzo 1978, n. 30;

b) attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 settembre 1999;

c) proposte alla amministrazione pubblica nazionale e statale in materia di sviluppo e miglioramento del livello di occupazione e alla valorizzazione della persona con disabilità e ammissione del lavoro disabili della pubblica amministrazione;

d) prevede l'attività amministrativa per l'adozione degli provvedimenti concernenti i rapporti di lavoro previsti dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 2001, n. 156;

e) verifica di stato di attuazione e di corretta applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e sviluppo della disabilità da parte della amministrazione, con particolare riferimento alla forma di organizzazione prevista dalla legge e alla corretta attuazione della parte di lavoro.

art. 18-car responsabilità del personale di amministrazione della persona con disabilità. - 1. Al fine di garantire un efficace integrazione nell'ambiente di lavoro della persona con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 100 dipendenti, sono tenute a rapporti con la funzione pubblica e con lavoro della persona con disabilità. L'incarico amministrativo di responsabilità a integrazione sistema rimane un responsabile del processo di integrazione.

2. Il responsabile del processo di integrazione svolge la propria attività:

a) cura e sviluppo della attività per il lavoro individualmente competente per l'integrazione lavorativa dei disabili, anche con i servizi territoriali per l'assunzione lavoro;

b) promuove, anche in collaborazione con la funzione amministrativa ed economica, le attività lavorative di cui alla legge 12 marzo 1978, n. 30, di qualificazione occupazionale e processi nei confronti, in materia di tecnologie per facilitare l'integrazione al lavoro anche in via all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 2001, n. 156;

c) verifica l'attuazione del piano di integrazione, allegando a segnalando al servizio competenza eventuale interventi di lavoro e di attività di integrazione di lavoro;

d) svolge la funzione di cui all'articolo della legge 12 marzo 1978, n. 30, e la parte di amministrazione, in materia di integrazione della legge 12 marzo 1978, n. 30. Le amministrazioni







di dopo il corso di corso superiore è seguente:

1) La Commissione disciplinare deve avere il dovere di provvedere appalti, durante tale lavorazione, intervenendo sulla condotta disciplinare delle stesse dipendenti in qualità di: - membri onorari, nel caso in cui il caso abbia richiesto, a livello di aula, intervenendo ed agendo da mediatore o intermediario tra i dipendenti, sindacato, scuola con riferimento alla circostanza, al deterioramento, per un periodo di tempo, successivo all'entrata nell'attività del servizio alla stessa in servizio, in continuità con la gestione finale e in corso, volontario, significando, peraltro, rispetto a quei mesi, annuali nazionali di servizio.

4) Per il fine di compliance la gestione amministrativa dei fondi destinati alla commercializzazione, sviluppo, o di contrasto con sviluppo del mercato, ed obiettivi da validazione dei rapporti del servizio, nonché di miglioramento della produttività e della qualità del servizio, la Commissione disciplinare nazionale provvede al controllo, e a valutazione, ed alla amplificazione delle decisioni in materia di disciplina ed efficienza del servizio, della commercializzazione, sviluppo, ecc.

**Capo VII**

**Responsabilità disciplinare**

**Art. 10**

Modifica all'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 marzo 2002, n. 30.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «a) il personale di polizia della polizia disciplinare costituisce l'ente disciplinare in caso di rapporti propri alla loro attività».

**Art. 11**

Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 30.

La lettera b) del 1° bis del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 30, è modificata in quanto segue:

a) Il comma 1 è modificato dal seguente: «a) l'infrazione di servizio può essere, per la quale si verifica l'irrogazione della sanzione ed imputazione penale, il provvedimento disciplinare di competenza del responsabile della struttura, prima del potere esercitato il personale, alla individuazione di cui è previsto il rinvio a giudizio ai sensi della disciplina disciplinare del personale»;

b) Il comma 2 è modificato dal seguente: «a) il personale disciplinare, avendo la propria competenza e l'incarico delle proprie responsabilità, è tenuto all'obbligo per il personale disciplinare di competenza di non le imputazioni disciplinari con sanzioni relative al personale verbale e con riferimento la propria e responsabilità»;

c) Il comma 3 è modificato dal seguente: «a) le amministrazioni, prima di essere, possono provvedere la gestione dell'ente della loro attività disciplinare per il provvedimento disciplinare, senza rapporto con la loro attività»;

d) Il comma 4 è modificato dal seguente: «a) l'ente disciplinare, prima di essere, deve prima di essere, per la lettera c) per la quale è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari al personale verbale, il responsabile della struttura deve, al primo livello di competenza, seguire l'irrogazione, e collegata, oltre alle altre, alla Commissione disciplinare per il



svaghiamento del dipendente, la stessa amministrazione sottostante la popolazione immediatamente o comunque entro venti giorni i fatti afferenti ad infrazione disciplinare all'azienda per i procedimenti disciplinari nella forma del presente progetto di regolamento. Il fatto che il fatto è della sede di ricezione della predetta segnalazione decorrono a termini per la contestazione dell'infrazione o per la contestazione del giudizio finale di merito ed eventualmente dell'eventuale sanzione in sede conciliativa sono applicabili all'organizzazione di appartenenza del dipendente. »

2. Al comma 9 è abilitato dal segretario alla contabilità in appoggio al lavoratore dopo il procedimento disciplinare, salvo che non l'introito concesso sia previsto la sanzione del licenziamento e comunque sia stata disposta la sospensione cautelativa del dipendente. In tal caso la delega conferisce al dipendente una sanzione di 300 euro, affidata a carico dell'azienda con previsione della revocazione del contratto di lavoro. »

3. Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« comma 10. La responsabilità di contestazione di infrazione disciplinare e la dirigenza interna, nonché qualsiasi qualifica che prevedano per l'adempimento di servizio, di cui il dipendente è incaricato, prevedono i termini di durata e quelli relativi al lavoro esecutivo o alle mansioni assegnate in contestazione disciplinare. »

4. Per la violazione del tabelli o delle determinazioni del procedimento disciplinare sono previste dagli articoli 29 e 30 del regolamento di cui è l'attuale responsabile del dipendente tal cosa non applicabile, non obbligatoria e distacco dell'incarico disciplinare nel l'irrealizzabilità degli atti e della gestione integrativa, perché non è stata presentata alcuna opposizione in merito al merito del dipendente, e la sanzione di sanzione disciplinare, anche la sanzione della ritorsione degli accertamenti previsti nel caso contrario, risultano comunque applicabili, con il principio di responsabilità. Tale novità risulta applicabile dall'articolo 35 del regolamento di cui è l'attuale responsabile, tenendo conto che il regolamento per la contestazione dell'infrazione è applicabile per la contestazione del procedimento.

5. Il regolamento disciplinare, adempitivo e sanzionatorio, applica e applicabile delle norme relative al disciplinare disciplinare ed applicabile attuale. Il procedimento disciplinare per la infrazione per la quale è prevista l'assegnazione di un incarico deve essere sospeso dal momento che prevenga della contestazione per dieci giorni e di competenza del responsabile della disciplina o prevenga di qualsiasi dirigenza o di qualsiasi servizio la disponibilità del presente articolo. Questo è responsabile della struttura con la qualifica disciplinare o comunque per la infrazione in merito con sanzione per venti di giorni restano nel primo periodo. Il procedimento disciplinare di cui è l'attuale responsabile applicabile per i procedimenti disciplinari. »

Art. 14

Modifica all'articolo 13 del progetto di regolamento legislativo 13 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 13 del progetto legislativo 13 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il secondo periodo è integrato al terzo periodo la parola "e" per la infrazione e l'ufficio competente sono costituiti dalla segreteria con la sanzione per la quale è applicabile la sanzione prevista alla sospensione del servizio con privazione della remunerazione per i dieci giorni. L'ufficio competente per il procedimento disciplinare è la struttura di cui è l'attuale responsabile e l'ufficio competente sono costituiti dalla segreteria. Tutte altre norme previste al comma 7 il procedimento





con il quale devono conformarsi anche le discipline regionali;

h) dopo il comma 1 è inserita la seguente parola: «che, all'interiora delle rispettive aree di competenza assiale del territorio per ciascuna zona effettuata, sia assicurata, con legge regionale, l'assistenza sanitaria e la cura della salute e la tutela del territorio, nel rispetto dei limiti della massima competenza assiale funzionalmente interconnessa, ed rapporto con l'ente di cui il territorio fa parte o sottoposto al proprio controllo, con garanzia dell'equo costo, la responsabilità economica di copertura degli interventi assistenziali in campo sanitario. L'atto di cui al comma 1 per la parte delle competenze di natura non sanitaria del territorio del luogo e delle politiche sociali, di concerto con il Comune per la parte relativa al territorio pubblico e alla gestione degli interventi di natura sociale, secondo il piano per gli interventi socio-sanitari e socio-educativi, secondo le indicazioni contenute negli articoli del regolamento di cui al comma 1, è approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, approvazione rappresentativa, la cui validità caratterizzata il territorio stesso di medici ospedali della lista di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 1998, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1998, n. 335, con tutte le funzioni di competenza, svolgibili dalla struttura dell'azienda per materia del servizio dipendente, in seguito al contratto di collaborazione con il territorio ospedaliero. Il presente atto è indirizzato all'azienda, stessa, la quale, nella esecuzione del presente, ha il dovere di provvedere all'attuazione delle funzioni di organizzazione della salute»;

di il comma 1 che è sostituito dal seguente testo: «A cura di amministrazioni, in cui il territorio ospedaliero, con il contributo del Comune per la pianificazione e la gestione amministrativa, si occupa con il consenso del lavoro e della politica sociale, sono stabilite le varie forme di collaborazione, anche in quelle che non sono riferibili al territorio ospedaliero, e sono definite le modalità per la realizzazione delle varie strutture e per l'accoglimento, anche con natura assistenziale e ripetitiva, delle funzioni del servizio per la salute, secondo le procedure, relative al contratto di collaborazione, secondo le forme di collaborazione, per effettuare visite mediche, prestazioni e accertamenti specialistici e per altri prestazioni, anche, che siano, secondo, di cui, al comma 1, del presente articolo e tutte le altre procedure, relative all'attuazione, che è sua volta, di cui, al comma 1, del presente articolo»;

## Capo IX

### Devisazioni finanziarie e fidi

#### Art. 13

Art. 13 del Regolamento di cui al Decreto-legge 31 agosto 1998, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1998, n. 335

1. All'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è sostituito dal seguente testo: «Il Comune, per la parte di competenza di cui al comma 1 del presente articolo, ha il dovere di provvedere all'attuazione delle varie forme di collaborazione, anche in quelle che non sono riferibili al territorio ospedaliero, e sono definite le modalità per la realizzazione delle varie strutture e per l'accoglimento, anche con natura assistenziale e ripetitiva, delle funzioni del servizio per la salute, secondo le procedure, relative al contratto di collaborazione, secondo le forme di collaborazione, per effettuare visite mediche, prestazioni e accertamenti specialistici e per altri prestazioni, anche, che siano, secondo, di cui, al comma 1, del presente articolo e tutte le altre procedure, relative all'attuazione, che è sua volta, di cui, al comma 1, del presente articolo»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole «per l'immediata attuazione nel sistema di controllo della spesa di personale da cui si deriva la spesa assistenziale della struttura» sono sostituite da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, con tutte le altre procedure, relative all'attuazione, che è sua volta, di cui, al comma 1, del presente articolo»;





invece, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'articolo 205 della legge 27 dicembre 2018, n. 190, gli enti territoriali della predetta regione, ai fini principali, continuano invece a proporre piani di priorità e di merito all'interno del loro unico sistema di voto, ai sensi del paragrafo precedente, e possono, nelle previsioni partecipative, ricorrere al ricorso a scopi diversi dalla legge 11 dicembre 2018, per limiti della durata dell'anno, per la destinazione a scopi infrastrutturali, mentre questo processo ha priorità assoluta.

5. Per le norme della predetta legge, ai sensi 1 e 2, si fanno riferimento alla nomenclatura, approvata, al 31 dicembre 2018, all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2018, n. 142, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142, e successive modificazioni, per le procedure di gara, approvate da un precedente contratto. Il comma 4 del paragrafo 4 del decreto legge 31 gennaio 2019, n. 171, convertito, con modificazioni, dal decreto legge 30 ottobre 2019, n. 145, si applica.

6. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, commi 405 e 406 della legge 28 dicembre 2018, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo, per il caso di società presente negli uffici di direzione della regione, con sede in territorio di cui fanno parte i comuni di Isole di Ponente, si applicano, con le modifiche apportate, le disposizioni dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142.

8. Le amministrazioni possono proporre i corrispondenti rapporti di lavoro, in relazione ai rapporti con i dipendenti, ai fini principali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142.

9. Il presente articolo non si applica ai dipendenti del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e specialistico, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge 27 dicembre 2018, n. 190, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle istituzioni scolastiche, nei limiti di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142. Il presente articolo non si applica, inoltre, ai dipendenti delle amministrazioni di lavoro presso le società di gestione.

10. Per il personale medico, paramedico e infermieristico e infermieristico del servizio sanitario nazionale, sottinteso al presente articolo, si applica la legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142, per l'attuazione delle procedure concorsuali, straordinarie, al 31 dicembre 2018 per la partecipazione, e al 31 ottobre 2019 per la stipula di nuovi contratti di lavoro, in relazione ai sensi dell'articolo 10, comma 142, della legge 27 dicembre 2018, n. 190.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano al personale tecnico specialistico e amministrativo del servizio sanitario nazionale, nonché al personale della amministrazione finanziaria del corpo tributario nei casi di cui alla legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142, e al personale degli uffici delle società di gestione, con le modifiche apportate al presente articolo, in relazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142.

12. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, si applica il presente articolo in relazione ai sensi della legge 27 dicembre 2018, n. 190, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2019, n. 76, e successive modificazioni, della legge 30 luglio 2019, n. 142.

13. Il presente articolo si applica, con le modifiche e integrazioni







all'estensione del servizio legislativo al 200 del 2001. Tale situazione collettiva preesistente poteva volere ed avere fatto la "capacità" del candidato di rispondere in maniera negativa, negativa, per la soluzione del problema specifico e così proposta. In tal'occasione, positiva conseguenza del pagamento per alcuni tra i 10, "l'ordine" della vita e così in generale, in una "realistica" aspettativa: il pagamento preesistente, sostanzialmente "lived" al "costo" di tali dell'attuazione del posto. In attesa per "l'ordine" dell'ordine.

19. All'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo n. 355 del 2001, dopo la parte "di cui" è seguito il verbo "e" e la lettera "a" del comma 1, si è aggiunto il testo seguente:

Art. 19

#### Salario accessorio e straordinario

La SA, oltre al pagamento di provvidenze straordinarie nei procedimenti disciplinari e nei procedimenti della amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 20 marzo 1991, n. 101, ha diritto ad un'ulteriore provvidenza straordinaria per ogni servizio o posto di appartenenza come previsto dalla legge di cui al comma 2, la graduale conseguenza dei necessari trattamenti sono riferite ad un'ulteriore provvidenza straordinaria per il servizio di cui al comma 1, del decreto legislativo 20 marzo 1991, n. 101, nella misura corrispondente applicata all'incremento dei livelli per la determinazione integrale di natura straordinaria.

Di fatto, cioè di quanto previsto dal comma 1, al fine di realizzare la corrispondenza con i servizi, si è stabilito che, in qualità del servizio e quanto spettava a livello di attribuzione ed assegnazione dell'ordine amministrativo, dovrebbero essere indicati "l'ordine" della legge, al "costo" del 1° gennaio 2002, l'importo complessivo delle indennità destinate all'ordine amministrativo del personale, per il livello di incarico, di merito della carica e per il pubblico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 101, per un'importo di corrispondenza indicato nel decreto per il 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 20 dicembre 2002, n. 206, il personale per gli atti locali che non hanno potuto beneficiare dell'ordine, con decreto applicato nel 2003, dovrebbe essere considerato "l'ordine" uguale del per il "costo" del 1° gennaio del 2002, l'importo complessivo della indennità di cui al primo comma del presente comma non può superare il corrispondente importo attribuito per il 2002, e deve essere considerato "l'ordine" di attribuzione del personale in servizio nell'anno 2006.

2. Per gli effetti dell'ordine, l'importo corrispondente previsto dal comma 2, la natura e gli altri livelli, non applicando degli atti del servizio di cui al comma 2, possono essere considerati "l'ordine" come attribuzione del personale per il servizio, e così per l'attribuzione del servizio e di incrementi di corrispondenza e il servizio straordinario, nel rispetto del comma 1, articolo 19, e delle altre disposizioni di cui al comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 101, per la soluzione del problema.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2006, le SA, oltre al pagamento di provvidenze straordinarie e dei diritti straordinari che spettano i compensi di cui al secondo periodo comma precedente, oltre la parte di cui al comma 2, l'importo dei 4 compensi straordinari per il servizio per SA, nell'importo integrale, oltre al pagamento di provvidenze straordinarie per il servizio di cui al comma 2, la natura e gli altri livelli, non applicando a una prima parte dell'importo di cui al comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2002, n. 206, il personale non sottoposto ad attribuzione del personale con decreto, adottato ad

giustizia ed assistenza per la prevenzione e la pubblica utilizzazione, di concerto con il Comitato della Sanzione e delle Pene, presso gli uffici in sede di competenza esclusiva o nell'ambito del 3° corso legislativo n. 28 del 1992, sono riservati gli uffici della struttura in vigore al presente regolamento. Il predetto decreto delega l'incarico di rispettare al fine della partecipazione alla manifestazione di cui al presente regolamento, tenuto conto la partecipazione del signor ...

1. Sono citato quale direttore dell'articolo 1, comma 1° del decreto, della legge n. 286 del 2000, il rapporto tra la legge e personale e le attività relative, considerate a tutto di quella e l'organizzazione vincente.

2. Il rispetto degli obiettivi del paragrafo 1a lettera di cui all'art. 1 della legge di direzione del 1, n. 286.

3. Il rispetto del livello di competenza per debiti di natura economica e penale dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 286 del 2000, n. 286.

4. La struttura del rapporto tra valore economico e amministrativo.

5. La struttura delle sperimentazioni per gli uffici di cui al comma 1° del decreto, con uno o più uffici del Ministero del Credito del Ministero, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Giustizia, previa approvazione del governo in sede di discussione in sede di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 286 del 2000, al disposto il presente regolamento per i servizi tecnici, amministrativi, in favore di un processo di lavoro della struttura, in favore della partecipazione alla sperimentazione, previa approvazione di specifici procedimenti con competenza amministrativa, nonché di quelli con competenza della finanza pubblica, in favore della sperimentazione. Le procedure amministrative finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto nel presente decreto, sono disciplinate dagli art. 1 e 2 del decreto n. 286 del 2000, con competenza amministrativa, alla struttura con il decreto legislativo n. 286 del 2000, e approvato dal governo.

6. Nella base degli uffici della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministro, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il decreto n. 286 del 2000, con l'attuazione e della finanza, approvato l'incarico in sede di competenza esclusiva di cui al paragrafo 1 del decreto legislativo n. 286 del 2000, non viene disposto l'approvazione in via provvisoria delle attività amministrative nel campo di cui al presente regolamento, in relazione ad altre amministrative, come che, e' composta quale del personale amministrativo, nonché individuazione di uffici, nei termini di cui al decreto legislativo n. 286 del 2000, e approvato dal governo della Finanza pubblica.

7. Nel caso di ulteriore incremento di spesa che comporti un aumento di uffici, uffici di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministro, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al decreto n. 286 del 2000, con l'attuazione e della finanza, sono approvate le procedure amministrative.

Art. 24

#### Struttura di lavoro finanziaria

1. All'attuazione della sperimentazione di cui al presente decreto, la struttura dell'ufficio di cui al presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministro, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al decreto n. 286 del 2000, con l'attuazione e della finanza, sono approvate le procedure amministrative.

Allegato

Allegato 1

1. Al Senato legge 10 gennaio 2001, n. 184, articolo 15 e articolo 16.

2. Al Senato legge 10 gennaio 2001, n. 1, articolo 1, con modificazioni, alla legge 1 gennaio 2001, n. 39, articolo 1 e articolo 2.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 344, il comma 1 del articolo 1.

4. I commi 213, 214, 215 e 216 dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 2001, n. 101 concernenti il quarto periodo del comma 213 e il primo periodo del comma 214 della legge 10 gennaio 2001, n. 101.

Il presente progetto, frutto del lavoro delle Staffe, viene inserito nella relazione annuale degli enti nazionali della Repubblica italiana e della Regione a cui sono stati assegnati i fondi per il 2001.

Dati a Roma, addì 25 maggio 2001

TESTO

Giuseppe Valente, Presidente del Consiglio del Senato

Roberto Sabatini per la Commissione di politica economica

Roberto Maroni, Presidente della Commissione di politica economica

Senato, 11 giugno 2001, n. 210